



SdiFlash

dal 06/10/2017 al 12/10/2017

Selezione delle notizie più rilevanti della settimana

Sdi Supermercato
dell'informazione

SdiFlash dal 06/10/2017 al 12/10/2017

www.supermercato.it

Sdi Supermercato
dell'informazione



Contenuti :

Bonus Ricerca e Sviluppo Agenzia delle Entrate sul settore delle biotecnologie	1
Ipotesi spesometro con primo invio sperimentale	1
Aggiornati modelli Invitalia per l'agevolazione Nuove imprese a tasso zero	2
Spesometro, altre FAQ Il monitoraggio richiede tre giorni	2
Emilia Romagna Microcredito per professionisti, lavoratori autonomi e microimprese	3
Modello RLI Aggiornato il software di compilazione e di controllo	4
Procedura MiSE caotica? Invia una segnalazione	4
Agevolazioni per ZFU delle regioni dell'Obiettivo Convergenza Apertura ai professionisti	4
Revisori legali FAQ sulla formazione obbligatoria continua	5
Credito R&S. Per le non coincidenti con l'anno solare la media di riferimento va ragguagliata	6
Cumulo gratuito per i professionisti: il Ministero del Lavoro dà l'OK alla circolare INPS	7
Studi professionali: accordo per il fondo di solidarietà	7
Autoveicoli uso ufficio: per le agevolazioni fiscali il kit deve essere fisso	7



Contenuti :

Canone di locazione superiore al dichiarato? La successiva registrazione non sana il patto	8
Legge Europea 2017 verso la Camera con la “restituzione dell’imposta non dovuta”	9
Frodi Iva Prescrizione disapplicata solo per illeciti gravi	9
Agricoltura: allineamento dati DA–DMAG	10
Tirocinio per i disoccupati delle zone Marche interessate dal sisma	11
SIA: Protocollo Quadro tra Inps e Regioni per integrazione a livello regionale	11
Incentivo Occupazione Sud: prorogato il termine per recuperare gli arretrati	12
Sisma 2016 e 2017: chiarimenti sulla compilazione del flusso Uniemens	12
Al coordinatore dei lavori edili spettano compiti di accurata verifica	13
Controlli sull’APE Sociale	13
L’INAIL riapre i servizi per le aree colpite dal sisma	14
Formazione professionale continua Cndcec Esenzioni applicabili anche per 2014 e 2015	14
UNGDCEC reclama compattezza per la categoria dei commercialisti	15
AIDC Appuntamento a Lecce per il VI Meeting nazionale	16



Bonus Ricerca e Sviluppo Agenzia delle Entrate sul settore delle biotecnologie

Con la risoluzione n. 122/E del 10 ottobre 2017, l'Amministrazione finanziaria risponde ad una serie di quesiti posti da un'associazione di imprese che operano in Italia in diversi settori delle biotecnologie, sciogliendo alcuni dubbi interpretativi sull'ambito di applicazione del bonus Ricerca e sviluppo. Il nuovo documento di prassi fa seguito alla circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, con la quale erano già stati offerti chiarimenti sul quadro di applicazione del credito d'imposta in oggetto. Le nuove specificazioni sono importanti perchè, oltre a sciogliere i dubbi dell'associazione istante, forniscono una serie di principi che hanno una valenza generale ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, al di là del settore specifico delle biotecnologie. La risoluzione riporta alcune risposte condivise con il MiSE, che acquistano particolare rilievo soprattutto con riguardo al tema dei costi sostenuti per la realizzazione di prototipi. Quesiti in materia di prototipi Nel punto B.1) "Quesiti in ordine alla tipologia di investimenti ammissibili" della risoluzione n. 122/E/2017 vengono forniti una serie di chiarimenti in merito all'acquisto di materiali per la realizzazione del prototipo di un macchinario oppure di lavorazioni speciali, che non possono essere svolte internamente in azienda e senza le quali sarebbe impossibile realizzare il prototipo stesso. L'Agenzia ha specificato al riguardo che: la spesa per il mero acquisto di semplici materiali o componenti già disponibili su mercato non può ritenersi ammissibile all'agevolazione; mentre risultano ammissibili le quote di ammortamento di tutti i beni materiali ammortizzabili, il cui impiego sia indispensabile per la realizzazione del prototipo, e non solo di "strumenti e attrezzature di laboratorio" in senso stretto; i costi di esternalizzazione di attività non qualificabili come ricerca commissionata (ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c,) o che non abbiano a esito un risultato o prodotto innovativo, ma che sono strumentali alla realizzazione del prototipo o a componenti dello stesso, possono ritenersi ammissibili all'agevolazione (ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera d del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145). Altri gruppi di quesiti sono quelli afferenti i costi sostenuti per il personale e per l'impiego di personale non altamente qualificato, che svolge la propria attività in totale autonomia di mezzi e organizzazione.

Ipotesi spesometro con primo invio sperimentale

Il viceministro all'Economia, Luigi Casero, è pronto ad accogliere la richiesta del Cndcec di considerare l'operazione di "natura sperimentale". Secondo quanto espresso dal viceministro, le intenzioni del Governo sarebbero: "In primo luogo, un monitoraggio costante dell'attuale sistema di trasmissione e del suo regolare funzionamento. In secondo luogo, questo primo invio ancora in corso sarà considerato sperimentale". Se ciò dovesse concretizzarsi, il passo verso la sterilizzazione delle sanzioni sarebbe breve, con soddisfazione di tutte le categorie interessate. Si allontanerebbe, così, il rischio ipotizzato dal Cndcec della possibile discrezionalità nella disapplicazione delle sanzioni da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Una norma di legge farebbe da veicolo. Potrebbe essere inserita nel decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio. Nelle prossime settimane tavoli tecnici Mef, rappresentanti di Agenzia delle Entrate,



Sogei e delle categorie interessate si siederanno presto al tavolo tecnico che ridefinirà e riorganizzerà l'invio dei dati in scadenza a febbraio "in modo da renderlo semplice e funzionale", spiega Casero. Il confronto interesserà anche, come chiede Confindustria, il riesame della stretta sulla detrazione Iva, con i tempi fortemente ristretti dettati dalla manovrina recata dal DI 50/2017: le imprese sollecitano il viceministro a ripristinare un termine congruo per consentire l'esercizio della detrazione.

Aggiornati modelli Invitalia per l'agevolazione Nuove imprese a tasso zero

Invitalia, gestore dell'incentivo "nuove imprese a tasso zero", ha predisposto nuovi modelli per le aziende ammesse all'agevolazione a seguito delle aumentate possibilità di accedere ai benefici per la creazione di Pmi competitive (circolare MiSE n. 90954 del 25 luglio 2017). Una delle novità previste riguarda la necessità che il finanziamento agevolato sia assistito da privilegio speciale, per un valore pari all'importo dell'incentivo concesso. Se i programmi di investimento prevedono l'acquisto e/o la costruzione e/o la ristrutturazione di un bene immobile, il finanziamento agevolato può essere assistito da ipoteca di primo grado da acquisire su beni immobili, anche non facenti parte del programma di investimento, rilasciati a garanzia da terzi soggetti ovvero dal beneficiario dell'agevolazione, fino alla concorrenza dell'importo del finanziamento previsto. Qualora il valore dell'ipoteca di primo grado non consenta la copertura dell'intero valore del finanziamento concesso, lo stesso deve essere assistito da fideiussione rilasciata a favore di Invitalia. La garanzia fideiussoria deve essere prestata, secondo lo schema redatto da Invitalia, e rilasciata da istituti di credito, da compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell'albo della Banca d'Italia. Conto corrente vincolato Se il beneficiario richiede l'agevolazione sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate, si rende necessario aprire un conto corrente vincolato presso una banca convenzionata "MiSe – Abi – Invitalia" dove troveranno posto tutte le risorse utili per la realizzazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni.

Spesometro, altre FAQ Il monitoraggio richiede tre giorni

L'Agenzia delle Entrate risponde ad altri quesiti in merito al nuovo spesometro nel servizio dedicato "Fatture e corrispettivi". Monitoraggio file "Dati Fatture" L'elaborazione di un file richiede, normalmente, fino a tre giorni. Se si è inviato un file, ma non si riesce a trovarlo con la funzione di monitoraggio dei file trasmessi, non si deve rinviarlo. Finché l'elaborazione non è conclusa, lo stato del file è interrogabile con la funzione di Monitoraggio dei file trasmessi digitando, fra i criteri di ricerca, l'identificativo assegnato al file al momento della trasmissione (mostrato nella banda azzurra che appare nella pagina quando si effettua l'invio). Al termine dell'elaborazione, se è stato possibile individuare il firmatario del file, l'esito della trasmissione è interrogabile utilizzando anche gli altri filtri previsti dalla funzione di ricerca, altrimenti si può verificare lo scarto cercando il file tramite l'identificativo ad esso associato. Soggetti autorizzati a visualizzare i file sui



quali è stato apposto il sigillo dell'Agenzia delle Entrate Alla domanda su chi può visualizzare i file sigillati, l'Amministrazione risponde che il sigillo dell'Agenzia delle Entrate equivale, ai fini dell'autorizzazione alla visualizzazione del file, alla firma digitale apposta dall'utente che si è autenticato in Fatture e Corrispettivi. Al file, infatti, viene associato il codice fiscale dell'utente in sessione al momento dell'apposizione del sigillo. In fase di monitoraggio dei file trasmessi, la visualizzazione dei file è permessa all'utente che ha sigillato il file. Chi accede come incaricato, può visualizzare, in base all'opzione scelta ("File firmati da me" o "File firmati dal soggetto incaricante") i file sigillati da lui stesso o quelli sigillati da un utente che ha lavorato in Fatture e Corrispettivi con le credenziali Entratel o Fisconline del soggetto incaricante. File scartato senza icona Se il file, individuato grazie all'identificativo che gli viene assegnato al momento della trasmissione (mostrato nella banda azzurra che appare nella pagina quando si effettua l'invio), risulta scartato, ma non sono visibili né il nome del file, né l'icona per accedere ai dettagli, significa che non è stato possibile riconoscere il firmatario. In questo caso, lo scarto dipende dal fatto che il file non è stato firmato elettronicamente o è stato firmato con una firma non valida (il certificato è scaduto o si sono verificati errori durante l'acquisizione della firma).

Emilia Romagna Microcredito per professionisti, lavoratori autonomi e microimprese

In attuazione della Legge regionale n. 23/2015, articolo 6, l'Emilia Romagna ha istituito un fondo rotativo di prestito per il microcredito, con il fine di promuovere l'accesso al credito dei liberi professionisti, dei lavoratori autonomi e delle microimprese, operanti sul territorio regionale, che trovano maggiori difficoltà nell'accesso al credito attraverso i canali tradizionali. Gli ammessi Possono concorrere alla misura: lavoratori autonomi e liberi professionisti operanti in Emilia Romagna, che alla data di presentazione della domanda siano titolari di partita IVA da minimo un anno e da non più di cinque, e che dichiarino un fatturato negli ultimi 12 mesi compreso tra 15.000,00 e 70.000,00 euro; imprese individuali, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative operanti in Emilia Romagna, che alla data di presentazione della domanda siano avviate da minimo un anno e da non più di cinque e che dichiarino un fatturato negli ultimi 12 mesi compreso fra 15.000,00 e 100.000,00 euro. In caso di società tra professionisti valgono i requisiti previsti per le imprese. Finanziamento Si erogano finanziamenti, in forma di mutuo chirografario, con durata minima di 36 mesi e massima di 60 mesi, comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento di massimo 12 mesi, e rimborso a rate trimestrali. I finanziamenti, di importo da 5.000 euro a 15.000 euro, saranno affiancati da una garanzia pari al 50% dell'importo erogato, in linea capitale, rilasciata dal soggetto gestore. L'agevolazione prevede l'applicazione al finanziamento di un tasso d'interesse pari a zero su base annua. Spese ammissibili Sono ammissibili le spese dirette a: acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta; pagamento di corsi di formazione, anche di natura universitaria o postuniversitaria, diretti ad aumentare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; esigenze di liquidità connesse allo sviluppo dell'attività compreso il costo di personale aggiuntivo;



investimenti in innovazione, in prodotti e soluzioni di ICT, sviluppo organizzativo messa a punto di prodotti e/o servizi. La presentazione delle domande avviene mediante procedura a sportello, fino al 31 dicembre 2017.

Modello RLI Aggiornato il software di compilazione e di controllo

E' online sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate la versione 2.0.2 del software di compilazione e quello di controllo del modello RLI, da utilizzare per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, oltre che per tutti gli altri adempimenti successivi quali: comunicazione di eventuali proroghe, cessioni e risoluzioni, esercizio opzione e revoca della cedolare secca e trasmissione dei dati catastali dell'immobile locato o affittato. La nuova versione del programma tiene conto delle modifiche che sono state apportate al modello dal provvedimento n. 112605 del 15 giugno 2017, che ufficialmente ha disposto l'obbligo di utilizzo del nuovo format RLI (approvato in quella sede) a partire dal 19 settembre 2017 (fine del periodo transitorio). In questo nuovo modello, dunque, confluiscono tutti gli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione e affitto immobiliare, che prima erano inglobati all'interno del modello "69". Il restyling del modello RLI ha interessato soprattutto: l'aggiornamento della sezione canoni variabili in relazione alla durata del contratto, i messaggi e la gestione dei dati obbligatori in caso di adempimenti successivi la modifica dei controlli riguardanti la cedolare secca.

Procedura MiSE caotica? Invia una segnalazione

Il ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione di imprese e cittadini una casella di posta elettronica – adempimentiinutili@mise.gov.it – attraverso cui segnalare procedure burocratiche troppo caotiche e complicate che possono essere semplificate nell'interesse degli utenti. Dopo aver raccolto le segnalazioni pervenute, il MiSE effettuerà un'attenta analisi per arrivare ad una rapida e incisiva azione di semplificazione e digitalizzazione, anche nell'ottica di rendere il sistema delle autorizzazioni più veloce e trasparente.

Agevolazioni per ZFU delle regioni dell'Obiettivo Convergenza Apertura ai professionisti

Con il decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 5 giugno 2017 sono state apportate modifiche e integrazioni al precedente decreto 10 aprile 2013, che ha fissato, in attuazione di quanto previsto all'articolo 37 del DI n. 179/2012, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni



dell'Obiettivo "Convergenza". Il provvedimento, tra l'altro, ha esteso le agevolazioni fiscali e contributive previste dal decreto ministeriale 10 aprile 2013 ai professionisti, tenuto conto della particolare tipologia e delle finalità delle medesime agevolazioni. Ammesse alle agevolazioni in parola anche le imprese che adottano il regime forfettario, ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a condizione che abbiano optato per l'applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Tra le modifiche adottate, si dispone che per il periodo di imposta in corso alla data di emanazione del provvedimento del Ministro dello sviluppo economico che determina l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario, in assenza di apposita contabilità separata, deve essere predisposto un prospetto di riepilogo di tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU. Professionisti Il nuovo articolo 20 bis aggiunto al decreto del 10 aprile 2013 prevede l'applicabilità delle agevolazioni ad imprese e professionisti che: rispettino i requisiti previsti per le micro e piccole imprese secondo le norme europee; svolgano la propria attività nella ZFU stabilita; alla data di presentazione dell'istanza siano iscritti al registro delle imprese, ovvero, nel caso di professionisti, agli ordini professionali o siano aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal MiSE e in possesso dell'attestazione; alla data di presentazione dell'istanza abbiano già avviato l'attività, ovvero si impegnino ad avviarla, pena la revoca delle agevolazioni, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni; si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Con riferimento ai professionisti, si stabilisce che l'ufficio o il locale destinato all'attività situato nella ZFU è quello comunicato all'Agenzia delle Entrate. Per le domande è atteso un bando in base al decreto del 5 giugno 2017 – pubblicato nella "Gazzetta ufficiale" n. 234 del 6/10/2017 – i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, per ottenere i benefici previsti, sono tenuti a presentare un'apposita istanza, secondo le modalità e nei termini che saranno fissati con il bando emanato dal Ministero.

Revisori legali FAQ sulla formazione obbligatoria continua

Con l'avvicinarsi della fine del primo anno in cui ha preso il via la formazione continua per i revisori legali iscritti nell'apposito registro (circolare n. 26/2017 della Ragioneria generale dello Stato), il Ministero dell'Economia e delle finanze ha provveduto a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione della revisione legale, le FAQ sui principali chiarimenti rilasciati in materia. Si ricorda che l'obbligo formativo decorre dallo scorso 1° gennaio e deve essere assolto nel triennio 2017 – 2019. I revisori possono fruire della formazione rivolgendosi a tre diverse categorie di soggetti: gli enti accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze; lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze; gli Ordini professionali, se il revisore è un professionista iscritto a un albo, oppure la società di revisione della quale il revisore sia collaboratore o responsabile della revisione, in ragione della possibilità di riconoscere la formazione organizzata da tali soggetti stessi. In cosa consiste la formazione continua? Nella FAQ n. 1, il Ministero specifica che: la formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal MEF e finalizzati al



perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Ogni anno il revisore deve acquisire 20 crediti formativi, in ragione di 60 crediti nel triennio. Le materie e gli argomenti oggetto dei corsi devono essere corrispondenti a una o più delle materie o degli argomenti di cui al programma annuale del Ministero dell'economia e delle finanze. Almeno metà del programma di aggiornamento, in ragione di 10 crediti annuali, riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, quali: la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione. Circa il rapporto credito-ora valido per l'ottenimento del monte crediti finale, è precisato nella FAQ n. 2 che: – vale la regola secondo cui un'ora di partecipazione equivale a un credito; – è esclusa la possibilità di comunicare una frazione di credito (per esempio: 0,5 crediti). In caso di eventi la cui durata non fosse un numero intero di ore (per esempio, 3 ore e 30 minuti), l'ente formatore valuterà se arrotondare il credito maturato per eccesso o per difetto, nei limiti della ragionevolezza e della correttezza (per esempio, è esclusa la possibilità di riconoscere 8 crediti per un corso di 7 ore diviso in due parti di 3 ore e trenta minuti, attribuendo a ciascuna parte 4 crediti). Il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione o aggiornamento professionale è incluso tra le fattispecie sanzionabili, dall'articolo 24 del Dlgs n. 39/2010.

Credito R&S. Per le non coincidenti con l'anno solare la media di riferimento va raggugiata

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 121 del 9 ottobre 2017, indica la corretta determinazione del “credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” di cui all'articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ipotesi in cui il soggetto che intenda fruirne modifichi l'ambito temporale dell'esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l'anno solare. Media raggugiata al minor periodo Nello specifico, si analizza il comma 1: alle “imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”. Per semplificare, l'Agenzia fornisce un esempio concreto di una società che nel 2015 anticipa la chiusura dell'esercizio dal 31 dicembre al 31 agosto 2015. Per l'annualità si determinano due periodi d'imposta: 1° gennaio 2015–31 agosto 2015 (il credito di imposta spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014); 1° settembre 2015–31 agosto 2016. In tal caso, spiega l'Agenzia, per i periodi d'imposta non omogenei, la media del triennio precedente va raggugiata al minor periodo di otto mesi per renderla confrontabile con il periodo agevolato; invece, dal periodo successivo non ci sarà bisogno di effettuare alcun ragguglio. Dunque, per il calcolo della media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, nel caso ipotizzato nella risoluzione, i costi ammissibili sostenuti nel primo periodo agevolato (1° gennaio 2015–31 agosto 2015) vanno confrontati con la media dei costi agevolabili sostenuti nei periodi 2012,



2013 e 2014 che, per omogeneità con la durata del periodo rilevante ai fini del calcolo del beneficio, va ragguagliata a otto mesi. Se l'azienda ha applicato l'agevolazione considerando come primo periodo utile quello compreso fra il 1° settembre 2015 e il 31 agosto 2016 (e, come triennio, il 2012–2014), può “recuperare l'annualità presentando – ricorrendone i presupposti – una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322”. Non oltre sei periodi di imposta. Inoltre, l'Agenzia precisa che dal momento che l'arco temporale dell'agevolazione non può eccedere complessivamente sei periodi di imposta, relativamente all'ultimo periodo agevolabile, per l'azienda del caso in oggetto, ossia 1° settembre 2020–31 agosto 2021 (in corso al 31 dicembre 2020), il credito di imposta spetterà per i soli investimenti effettuati nei primi quattro mesi ed ancora occorrerà procedere al ragguaglio della media storica di riferimento.

Cumulo gratuito per i professionisti: il Ministero del Lavoro dà l'OK alla circolare INPS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato del 10 ottobre 2017, ha reso noto di aver dato alla Direzione Generale dell'INPS, in data 9 ottobre 2017, il nulla osta allo schema di circolare concernente il cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti, ovvero dei contributi previdenziali versati alle casse di previdenza dei professionisti. Si rammenta che in caso di opzione per il cumulo si arriva alla pensione maturando i requisiti “generali” richiesti per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata e la pensione sarà pagata, pro quota, dai diversi enti interessati.

Studi professionali: accordo per il fondo di solidarietà

Confprofessioni ha reso noto di aver sottoscritto, in data 3 ottobre 2017, con le organizzazioni sindacali, Filcams, Fisascat e Uiltucs, l'accordo per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il settore delle attività professionali finalizzato a salvaguardare i livelli occupazionali negli studi professionali. Il nuovo Fondo di solidarietà, come prevede il D. Lgs. n. 148/2015, ha lo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa e, in una prima fase, coprirà gli studi professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti. Rimane da attendere il riconoscimento ministeriale.

Autoveicoli uso ufficio: per le agevolazioni fiscali il kit deve essere fisso

La Sezione tributaria civile della Corte di Cassazione, con ordinanza 23362/2017,



depositata il 6 settembre 2017, si esprime in maniera definitiva sui casi di immatricolazione come autoveicoli a uso speciale (ufficio mobile) di quelle che in realtà, invece, sono esclusivamente delle autovetture. La Suprema Corte, in tal modo, pone fine alla diatriba che è sorta a partire dal 2001, quando alcuni allestitori hanno ottenuto dalla Motorizzazione civile la possibilità di montare dei kit mobili uso-ufficio su alcuni tipi di autovetture, che così ottenevano il riconoscimento di autoveicoli ad uso speciale, con relativo godimento di deducibilità e detraibilità piene, dato che il loro impiego era inerente all'attività svolta dal contribuente e, dunque, venivano utilizzati come beni strumentali. Purtroppo, questa pratica dall'Emilia Romagna si è diffusa in tutta Italia, facendo leva sulla convenienza economica dal punto di vista fiscale delle suddette formule, così da farne nascere un contenzioso tributario ed un'inchiesta della Procura di Bologna sulla regolarità delle pratiche di riclassificazione dei veicoli. Ora interviene la Cassazione a fare chiarezza. L'ordinanza n. 23362/2017 specifica come il Codice della strada richieda che gli autoveicoli ad uso speciale siano "muniti permanentemente di speciali attrezzature", mentre i kit uso-ufficio sono invece rimovibili. Questo per due motivi: per ragioni di sicurezza durante la marcia, ma anche per creare un deterrente dal punto di vista estetico per coloro che avessero solo un fine elusivo. Pertanto, conclude la Suprema Corte – ai fini della rilevanza delle agevolazioni fiscali suddette – l'installazione del kit uso-ufficio deve essere permanente e non può essere rimovibile. A nulla rileva l'asserita buona fede del contribuente, che aveva acquistato una vettura munita di valida carta di circolazione che la descriveva come autoveicolo uso ufficio.

Canone di locazione superiore al dichiarato? La successiva registrazione non sana il patto

Le Sezioni Unite civili di Cassazione si sono pronunciate in materia di locazioni di immobili ad uso diverso da quello di abitazione rispondendo ad una questione di massima ritenuta di particolare importanza. In particolare, era stato chiesto al Massimo collegio di legittimità se, in presenza di contratti di locazione di questo tipo, nell'ipotesi di tardiva registrazione anche del contestuale e separato accordo recante l'importo del canone maggiorato rispetto a quello indicato nel primo contratto registrato, fosse configurabile un'ipotesi di sanatoria di tale nullità. La nullità del patto è insanabile ma non travolge l'intero rapporto. Dopo un'ampia ed articolata disamina i giudici delle Sezioni unite – sentenza n. 23601 del 9 ottobre 2017 – hanno sottolineato che, mentre in caso di omessa registrazione del contratto contenente la previsione di un canone non simulato ci si trova di fronte ad una nullità testuale, sanabile con effetti ex tunc a seguito del tardivo adempimento all'obbligo di registrazione, nella diversa ipotesi della simulazione relativa del canone di locazione, e di registrazione del contratto contenente la previsione di un canone inferiore per finalità elusive, si è in presenza, quanto al cosiddetto accordo integrativo, di una nullità virtuale insanabile. Detta ultima nullità, tuttavia, non è idonea a travolgere l'intero rapporto, compreso ossia il contratto reso ostensibile dalle parti a seguito della sua registrazione. In conclusione, le Sezioni Unite civili hanno enunciato i seguenti principi: la mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello stesso; il contratto di locazione di immobili, quando sia nullo per la sola omessa registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente; è



nullo il patto con il quale le parti di un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato. Questa ultima nullità “vitiatur sed non vitiat”, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall’avvenuta registrazione.

Legge Europea 2017 verso la Camera con la “restituzione dell’imposta non dovuta”

La legge Europea 2017 è stata approvata dal Senato, in seconda lettura e con modificazioni, ma dovrà tornare alla Camera. Per bloccare l’effetto dell’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea è previsto l’istituto della “restituzione dell’imposta non dovuta” (disposizioni in materia di Iva). La richiesta di restituzione dell’imposta non dovuta Accanto al rimborso “anomalo” (art. 21, DLgs. 546/92) per il recupero dell’Iva erroneamente addebitata in rivalsa, ci sarà la nuova disciplina della “restituzione dell’imposta non dovuta” (ex art. 30-ter del DPR 633/72), subordinata ai vincoli del bilancio dello Stato. Pertanto: se è stata applicata un’aliquota Iva più alta di quella dovuta o se un’operazione è qualificata come imponibile anziché esente, non imponibile o non soggetta, potrà essere presentata una richiesta di restituzione dell’imposta non dovuta, entro il termine di due anni dalla data di versamento dell’imposta ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, a pena di decadenza; se, poi, l’applicazione di un’imposta errata emerge solo da un accertamento definitivo da parte dell’Amministrazione finanziaria, il termine per la domanda di restituzione è quello di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa. Data retention Tra le misure non modificate: la disposizione sulla data retention, che porta a sei anni il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico e di quelli relativi alle chiamate senza risposta; l’intervento preventivo dell’Agcom a tutela del copyright, che su richiesta dei titolari dei diritti può ordinare in via cautelare ai provider dell’informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi (se le violazioni sono evidenti sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e se esiste la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile per i titolari dei diritti). Avvocati italiani Si pone rimedio alla discriminazione dei legali italiani rispetto a quelli stabiliti (che hanno ottenuto il titolo abilitativo in un altro Stato Ue ed esercitano stabilmente la professione in Italia) relativamente all’iscrizione nell’Albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori: si parifica il percorso di iscrizione, con la previsione di 8 anni di esercizio della professione e la frequenza alla Scuola superiore dell’avvocatura.

Frodi Iva Prescrizione disapplicata solo per illeciti gravi

La Terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45751 depositata il 5 ottobre 2017, analizza i fattori che possono far scattare la prescrizione del reato di evasione Iva nell’ordinamento nazionale, alla luce delle conclusioni della Corte di



Giustizia Ue (sentenza Taricco, C-105/14) in tema di prescrizione dei reati Iva. Tale pronuncia ha, infatti, disposto che il giudice italiano è tenuto a disapplicare gli articoli 160 e 161 del Codice penale, che fissano un limite massimo al corso della prescrizione, e, di fatto, impediscono al nostro Paese di adempiere agli obblighi di tutela effettiva degli interessi finanziari europei. A tal fine, sono stati formulati alcuni presupposti in presenza dei quali è possibile disapplicare le norme penali nazionali. Tali presupposti sono individuabili nella: sussistenza di una frode Iva, che senz'altro contrasta con gli interessi finanziari dell'Ue e nella gravità della frode che abbia cagionato un danno rilevante per le casse dell'Erario. Finora la Suprema Corte si è trovata di fronte a situazioni specifiche per le quali a volte sono stati applicati i principi della sentenza Taricco ed altre volte no. La confusione è scaturita dal fatto che la Corte Ue non aveva chiarito il concetto di gravità: se di natura "qualitativa" o "quantitativa" oppure se fosse necessaria la compresenza dei due requisiti; e in assenza di precisazioni la Suprema Corte ha fatto riferimento ai criteri che determinano la gravità del reato di cui al codice penale nazionale (articolo 133). Ora, con riferimento al caso di specie, di cui alla sentenza n. 45751/2017, la Corte di Cassazione coglie l'occasione per specificare che: per disapplicare la normativa nazionale in tema di prescrizione per i reati tributari "il giudice deve considerare il numero e la gravità dei diversi episodi di frode per i quali si procede, nonché il contesto complessivo e le ragioni di connessione tra gli stessi". Se mancano tali caratteristiche (frode di grande entità e gravità), rimangono valide le ordinarie regole previste dal Codice penale nazionale.

Agricoltura: allineamento dati DA-DMAG

Nel luglio 2014 è partito un processo finalizzato ad un corretto allineamento dei dati, relativi alle caratteristiche aziendali, presenti negli archivi dell'INPS. A partire dalla denuncia presentata nel primo trimestre 2014, l'Istituto, nell'ipotesi in cui i dati esposti nella denuncia DMAG e quelli presenti nell'archivio DA non fossero stati congruenti, invita i datori di lavoro interessati a recarsi presso la sede INPS territorialmente competente al fine di verificare le ragioni della mancata congruenza. La quasi totalità delle aziende ha provveduto, mediante la presentazione di una DA di variazione, a comunicare le eventuali modifiche delle proprie caratteristiche aziendali intervenute "medio tempore". Tuttavia, nel frattempo, è intervenuta la normativa in materia di adattamento al sistema UNIEMENS che ha previsto un significativo cambiamento nella trasmissione, da parte delle aziende, delle denunce dei lavoratori agricoli occupati. Infatti, tale trasmissione, a partire da gennaio 2018, avverrà con cadenza mensile e non più trimestrale, e sarà canalizzata nel sistema UNIEMENS; la tariffazione avverrà avvalendosi anche dei dati presenti negli archivi dell'Istituto. Stante quanto sopra, l'INPS, con messaggio n. 3842 del 6 ottobre 2017, ha invitato le aziende, qualora fossero intervenute ulteriori variazioni afferenti i propri dati aziendali, a comunicare, con la massima tempestività, le eventuali difformità.



Tirocinio per i disoccupati delle zone Marche interessate dal sisma

L'INPS, con circolare n. 137 del 5 ottobre 2017, ha approvato lo schema di convenzione per l'erogazione dell'indennità di tirocinio a favore di soggetti disoccupati residenti nei comuni della Regione Marche interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e/o che lavoravano in realtà economico produttive, ubicate nelle medesime aree. Grazie alla convenzione l'Istituto erogherà l'indennità di tirocinio a: disoccupati residenti nei comuni della Regione Marche interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017; disoccupati che abbiano lavorato in unità produttive situate nei comuni della Regione Marche interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, nei 4 anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso pubblico POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1, Priorità 8.1., emanato con Decreto del Dirigente della P.F. Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi territoriali, n. 155 del 19 maggio 2017, rettificato con successivo Decreto Dirigenziale n. 184 del 07 giugno 2017, e per almeno sei mesi continuativi. I tirocinanti non devono aver avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante negli ultimi quattro anni antecedenti la domanda di tirocinio. L'indennità mensile – pari ad euro 500 lordi nei limiti dell'importo complessivo non superiore ad euro 3.000 – sarà erogata previo svolgimento del tirocinio che avrà la durata minima di tre mesi e massima di sei. La realizzazione di ogni tirocinio dovrà concludersi entro il 30 giugno 2018. La circolare INPS n. 137 del 5 ottobre 2017 specifica che spetterà alla Regione Marche – che ha approvato le Linee guida per la realizzazione di 500 tirocini, per un importo di euro 1.500.000, prevedendo altresì la possibilità di incrementare le risorse destinate – individuare i soggetti destinatari dell'indennità di tirocinio e comunicare i dati necessari per il pagamento.

SIA: Protocollo Quadro tra Inps e Regioni per integrazione a livello regionale

Il D.I. 26 maggio 2016, modificato dal D.I. 16 marzo 2017, ha individuato l'INPS come soggetto attuatore del SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva) ed ha previsto che le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai propri residenti, possano integrare il Fondo Carta Acquisti al fine di incrementare il beneficio concesso e/o di ampliare la platea dei beneficiari riducendo la selettività dei requisiti necessari per l'accesso al beneficio. Con Determinazione Presidenziale numero 95 del 7 giugno 2017, è stato approvato il Protocollo Quadro tra l'INPS e le Regioni per l'integrazione, a livello regionale, della misura di sostegno per l'inclusione attiva, il quale contiene lo schema di protocollo quadro che le Regioni interessate devono sottoscrivere con l'Istituto per la gestione delle predette misure. Con circolare n. 134 del 5 ottobre 2017 l'INPS ha elencato gli atti propedeutici alla sottoscrizione del protocollo, ovvero: la formale approvazione della misura regionale di integrazione del SIA; la conclusione di un apposito protocollo tra la Regione e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che definisca gli usi specifici della misura regionale; l'approvazione di un ulteriore protocollo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'utilizzo del servizio messo a disposizione da Poste Italiane in relazione a Carta Acquisti e la disciplina dei rapporti finanziari. I destinatari della misura integrativa del SIA sono individuati dalla singola Regione, la quale può estendere la platea dei



destinatari e/o la misura della prestazione. Si rammenta, inoltre, che la domanda per l'accesso alle misure regionali va presentata ai Comuni territorialmente competenti, mediante lo stesso modello usato per il SIA; le domande saranno poi inoltrate all'INPS, dopo aver effettuato le verifiche anagrafiche sui richiedenti, per il tramite della Regione in qualità di ente concessionario della misura regionale.

Incentivo Occupazione Sud: prorogato il termine per recuperare gli arretrati

L'INPS, con messaggio n. 3877 del 9 ottobre 2017, ha ricordato che l'Incentivo Occupazione Sud spetta per l'assunzione di persone disoccupate, ossia soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. La presenza di tale requisito viene verificata e comunicata all'ANPAL, ma a causa dei ritardi nell'aggiornamento degli archivi dell'Agenzia concernenti lo stato di disoccupazione dei lavoratori, e del conseguente rallentamento nel riconoscimento dell'incentivo da parte dell'Istituto, sono stati ulteriormente prorogati i termini per il recupero degli importi relativi all'incentivo "Occupazione SUD". Pertanto – specifica il messaggio n. 3877/2017 – nell'elemento potrà essere indicato l'importo del bonus relativo ai mesi di competenza da gennaio ad agosto 2017 e la valorizzazione del suddetto elemento potrà essere effettuata fino al flusso contributivo con competenza ottobre 2017. Tali importi saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" con i codici di recupero "L463" e "L465".

Sisma 2016 e 2017: chiarimenti sulla compilazione del flusso Uniemens

Il messaggio INPS n. 3898 del 10 ottobre 2017 rammenta che il Legislatore ha: previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dalla data degli eventi sismici 2016 e 2017 fino al 30 settembre 2017; fissato il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, alla data del 30 ottobre 2017, in unica soluzione, ovvero in alternativa in un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di ottobre 2017. In merito l'Istituto ribadisce che i contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale decorrente dalla data dell'evento sismico fino al 30 settembre 2017, vale a dire sino al periodo di paga di agosto 2017. Pertanto il messaggio n. 3898/17 chiarisce che l'utilizzo della causale "N964" – finalizzata all'esposizione dell'importo dei contributi sospesi nella denuncia aziendale – cessa con il periodo di paga agosto 2017 e contestualmente, cessa di avere validità il codice di autorizzazione "2J" contrassegnante le aziende destinatarie della sospensione




contributiva in trattazione.

Al coordinatore dei lavori edili spettano compiti di accurata verifica

Il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori nei cantieri anche se per legge non ha l'obbligo di controllare lo svolgimento di tutte le attività lavorative – che compete al datore di lavoro, al dirigente, al preposto – ha comunque la responsabilità di verificare che nel cantiere non vi siano carenze organizzative immediatamente percepibili e che le procedure di lavoro siano coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento. Questo il principio esposto dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza n. 45862 depositata il 5 ottobre 2017, che ha affrontato il ricorso proposto contro la sentenza di secondo grado da parte di un coordinatore per la progettazione e l'esecuzione di un cantiere destinato alla ristrutturazione di un centro residenziale. La sentenza oggetto di impugnazione ha stabilito la responsabilità, penale, del ricorrente per aver omesso di curare che il piano operativo di sicurezza messo a punto dall'impresa fosse idoneo e coerente con il piano progettuale di sicurezza e coordinamento e che le opere di protezione previste fossero attuate. Il coordinatore ha approntato la sua difesa sul fatto che la Corte di merito ha fondato la condanna sulla individuazione di compiti non previsti dal dettato normativo e che la figura del coordinatore riguarda il rischio interferenziale determinato dalla presenza di più soggetti, e non un ulteriore livello di controllo per prevenire i reati propri del datore di lavoro, del dirigente, del preposto. Il coordinatore per l'esecuzione è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica. I giudici della Corte di cassazione non hanno condiviso la difesa del coordinatore; il fatto che sia stato predisposto un piano di sicurezza e coordinamento con relativa nomina del coordinatore per l'esecuzione è indice sintomatico della scelta e della necessità di attribuire, a un soggetto diverso dal datore di lavoro, dal dirigente, dal preposto, un piano di prevenzione diretto a regolare il rischio interferenziale, anche in relazione al susseguirsi di pluralità di lavorazioni affidate a imprese che non operino contemporaneamente nel cantiere. In ogni caso è stato ribadito che il coordinatore per l'esecuzione è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica. Conclude, quindi, la sentenza n. 45862 del 2017 che, anche se non può imputarsi al coordinatore l'obbligo di eseguire un puntuale controllo delle singole attività lavorative, esso ha comunque il compito di verificare che nel cantiere non vi siano mancanze organizzative immediatamente percepibili, che le procedure di lavoro siano coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento e che i rischi elencati in tale documento siano stati valutati dal datore di lavoro. Non avendo assolto a tali compiti, il ricorso del ricorrente deve essere rigettato.

Controlli sull'APE Sociale

Ministero del Lavoro, INPS, INAIL e ANPAL hanno firmato un protocollo che disciplina i rapporti tra le Parti relativi alla modalità di fornitura dei dati e delle informazioni



necessarie per la definizione delle domande di APE Sociale e di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità con i principi stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dagli standard di sicurezza informatica (allegato n. 4 alla circolare INPS n. 100/2017). Adesso, con nota prot. n. 7760 del 9 ottobre 2017, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso noto che, con un apposito applicativo, sono resi disponibili agli Ispettorati territoriali i c.d. dati "non verificabili" perché non presenti negli archivi delle diverse Amministrazioni interessate. Rispetto a tali dati, le sedi territoriali dell'Ispettorato dovranno valutare l'attivazione di eventuali verifiche a campione, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi: per le domande che pervengono da parte di almeno cinque lavoratori appartenenti alla medesima impresa; se l'istante dichiara di aver lavorato presso tre o più datori di lavoro nel periodo di tempo rilevante ai fini dell'accesso alla prestazione; nel caso in cui l'istante dichiara di aver lavorato presso una impresa che risulti cessata; in presenza di particolari indici di comportamento elusivo.

L'INAIL riapre i servizi per le aree colpite dal sisma

Facendo seguito alle circolari del 2016 e 2017, con cui erano stati sospesi i termini relativi agli adempimenti ed i versamenti dei premi a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 verificatisi nell'Italia centrale, con nota prot. n. 17076 del 5 ottobre 2017, l'Istituto ha comunicato la riapertura dei servizi telematici relativi all'autoliquidazione 2016/2017. Il servizio, utile ad acquisire la comunicazione delle basi di calcolo per l'autoliquidazione 2016/2017, è disponibile nella sezione "Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni" a partire dal giorno 3 ottobre 2017. Rende noto, inoltre, la nota n. 17076/2017, che sono disponibili anche i servizi telematici "Visualizza Basi di Calcolo" e "Richiesta Basi di Calcolo", mentre dal 4 ottobre 2017 saranno disponibili il servizio telematico "AL.P.I. Online" nella nuova versione "UX", il servizio "Invio telematico dichiarazione salari" e il servizio "Riduzione del presunto.

Formazione professionale continua Cndcec Esenzioni applicabili anche per 2014 e 2015

Al fine di valutare le inadempienze in materia di formazione professionale continua, gli Ordini dei commercialisti e degli esperti contabili possono applicare l'articolo 6 – esenzioni – del regolamento sulla formazione professionale continua anche agli anni 2014–2015. La precisazione giunge dalla nota informativa n. 48 del 10 ottobre 2017 del Cndcec la quale rammenta che il regolamento in questione è entrato in vigore il primo gennaio 2016 ossia nel corso del triennio formativo 2014–2016. Però, per uniformare nel territorio nazionale la valutazione delle inadempienze relative all'obbligo formativo si è ritenuto utile estendere l'efficacia di alcune disposizioni al periodo precedente. In particolare, l'articolo 6 sulle esenzioni e l'articolo 15 contenente la tabella per il riconoscimento delle attività formative particolari possono essere applicati anche agli



anni 2014 e 2015, se più favorevoli all'iscritto. Esenzioni Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento sulla formazione professionale continua, l'iscritto può essere esentato dalla formazione nei casi di: maternità, con facoltà dell'iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L'esonero può essere concesso al padre iscritto nell'Albo quando ricorrano le condizioni relative al congedo di paternità; servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi; malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare; altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. Attività particolari Con riferimento all'articolo 15, la nota informativa n. 48 stabilisce che, qualora la tabella includa attività non previste nel previgente regolamento, oppure preveda dei limiti massimi di crediti acquisibili nell'anno aumentati rispetto al regolamento precedente, essi sono applicabili anche per gli anni 2014 e 2015.

UNGDCEC reclama compattezza per la categoria dei commercialisti

Nel corso del congresso dell'Unione nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che si è concluso il 6 ottobre a Reggio Emilia con l'ufficializzazione del cambio al vertice (Fazio Segantini passa il testimone a Daniele Virgillito), dalle varie sigle sindacali presenti è arrivato un appello alla compattezza della categoria professionale. Tra le varie esternazioni quella, per esempio, di Maria Pia Nocera, consigliere Adc che ha sottolineato come “è un peccato che manchi coesione tra corpo istituzionale e associazioni. Il tavolo di coordinamento ci ha insegnato a fare un passo indietro per farne due avanti”. Mentre Marco Cuchel, presidente Aidc, ha sottolineato come, per la prima volta, le associazioni non siano state invitate dal Cndcec all'assemblea dei presidenti ed ha, così, commentato: “mortificare le associazioni non giova alla categoria”. Adcec Tre Venezie a Convegno Intanto a Vicenza, oltre 700 commercialisti da tutto il Triveneto, hanno partecipato alla Prima giornata del Triveneto dal titolo “Dal Calculator al Tax advisor. Storia, identità e prospettive del Commercialista tra concorrenza, specializzazione e responsabilità professionale” organizzata dall'Adcec Tre Venezie. L'occasione è stata colta per affrontare temi quali: l'equo compenso, la responsabilità professionale, la specializzazione e la concorrenza, che rappresentano alcune delle sfide da cui passa oggi l'evoluzione della professione del commercialista. Il Presidente della Commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, intervenendo al convegno ha sottolineato come – proprio in tema di equo compenso – sia necessario che arrivi un'accelerazione alla legge, dichiarando che: “la legge deve essere approvata prima di fine legislatura. Con la sentenza del Consiglio di Stato che ha legittimato i bandi con cui si pretendono prestazioni gratuite diventa necessario fermare una deriva pericolosa”.



AIDC Appuntamento a Lecce per il VI Meeting nazionale

E' in programma a Lecce, il 27 ottobre 2017, il VI Meeting nazionale dell'AIDC, al quale parteciperanno anche il Vice Ministro dell'Economia, Luigi Casero, e il Presidente del CNEL, Tiziano Treu. Tra gli argomenti in agenda i temi più caldi in materia di fisco, welfare e politiche industriali. L'evento si aprirà con la Relazione introduttiva, affidata al Presidente AIDC, Andrea Ferrari, e poi seguiranno una serie di Tavole rotonde: la prima dal titolo "Ripartiamo: verso la maturità del rapporto tributario", a cui seguirà, sempre in mattinata, la seconda intitolata "Il welfare come diritto dei professionisti: nuove frontiere previdenziali". Nel pomeriggio sono previste altre due Tavole Rotonde: "La Categoria tra rappresentanza, rappresentatività e forme di protesta", seguita da "Quale modello di sviluppo del Paese: le politiche industriali". Partecipando al VI meeting AIDC si potranno ottenere 8 crediti formativi, di cui 4 in materie obbligatorie. E' possibile iscriversi gratuitamente all'evento al seguente link: <http://bit.ly/2xG2WKz>. L'AIDC al fianco delle imprese e dei commercialisti Intanto, dopo l'ennesima proroga, al 16 ottobre, del termine per la comunicazione delle fatture stabilito dall'Agenzia delle Entrate, il Presidente dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, si schiera ancora una volta al fianco delle imprese e dei professionisti del settore, evidenziando come i Commercialisti e i loro clienti sono in balia di un sistema che non funziona, dove regna una grande situazione di incertezza che danneggia il lavoro della categoria professionale e dei contribuenti. Sulla situazione attuale il presidente Andrea Ferrari si è espresso dicendo che: "I commercialisti sopravvivono se sopravvive l'impresa, la quale a sua volta sopravvive se si apprezza la sua peculiarità: flessibilità e genio della piccola e media impresa italiana, senza seguire i modelli delle mega imprese internazionali. Lo Stato deve difendere questo modello, non affossarlo, e noi commercialisti dobbiamo fare la nostra parte. Inutile cercare di risolvere la crisi della categoria guardandoci l'ombelico, dobbiamo guardare fuori".

Sdi Supermercato dell'informazione

Zucchetti s.p.a.

Via Solferino, 1
26900 – Lodi
tel: +39 (0)371 594 2406
fax: +39 (0)371 421 779
email: info@supermercato.it
www.supermercato.it



Servizio realizzato da eDotto S.r.l. e distribuito da Zucchetti.s.p.a.

© Tutti i diritti sono riservati.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Sdi Supermercato
dell' **informazione**